

DOMANDA

nel Capitolato seppur richiamato il CCNL della Ditta attuale affidataria, non impone il medesimo CCNL ma solo le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie per quanto inerente le contrattazioni comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto. La clausola sociale, in particolare, prevede che l'aggiudicatario debba applicare i contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs 81/2015 ma non specifica, e non potrebbe farlo, che l'aggiudicatario debba far riferimento alle condizioni economiche del CCNL della Ditta affidataria. Pertanto si chiede un chiarimento interpretativo del disposto nel capitolato ed inoltre, si chiede altresì la valenza dell'indicazione del costo orario pari ad € 17,50 come costo che è presente in tutte le mansioni previste nonostante la diversificazione dei livelli riportati nel Capitolato stesso (II,III e IV). Riguardo quindi al costo, è da intendersi come soglia al di sotto del quale non si dovrebbe scendere in quanto inerente al solo costo orario del lavoro, onnicomprensivo, da integrare quindi, con la quota relativa al profitto?

RISPOSTA

In merito, l'art. 4 del richiamato CCNL Multiservizi applicato dall'impresa cessante prevede, alla lettera b), che in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.

Detto art.4 del CCNL multiservizi impone precisi adempimenti in materia di cessazione dell'appalto, riguardo alla quale si è sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indicazione, nella legge speciale di gara, di un determinato contratto di categoria, è da intendersi quale mero parametro di riferimento utile ai fini della determinazione delle condizioni economiche da porre a base di gara ¹. Scopo del riferimento alla contrattazione collettiva è quello di garantire il rispetto dei parametri minimi del costo del lavoro, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l'attività oggetto dell'appalto: per tale ragione vanno presi in considerazione i costi della manodopera applicabili a tutte le imprese operanti nel settore.

Il costo orario pari a € 17,50, indicato nel presente appalto, rappresenta la media dei costi orari di lavoro del personale, inerenti a diversi livelli, che l'impresa potrà autonomamente utilizzare e quindi corrispondere sulla base del livello di inquadramento individuato dai CCNL di riferimento al fine di realizzare il servizio oggetto dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che detto parametro è comprensivo dei costi gestionali dei servizi integrati richiesti, nonché della quota di profitto aziendale.

Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile per gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, modulare l'offerta economica su CCNL diversi rispetto a quello utilizzato per il calcolo della base di gara, fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali, retributive e normative non inferiori rispetto a quelle risultanti dal CCNL di riferimento, residuando in capo alla stazione appaltante l'incontestato potere di verificare la congruità di tale offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e in considerazione della c.d. "clausola sociale ivi prevista.

